

Allegato 1



COMUNE DI CAMPEGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - C.A.P. 41011

Tel. 059/899411

Fax 059/899430

**REGOLAMENTO PER
L'INDIVIDUAZIONE DEI
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE LA
PROGETTAZIONE INTERNA**

(art.18 comma 1, Legge 109/94 - art.6, comma 13, Legge 127/97)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali	pag. 3
Art. 2 - Norme in materia di progettazione	pag. 3
Art. 3 - Affidamento degli incarichi di progettazione	pag. 3
Art. 4 - Limitazione all'erogazione degli incentivi	pag. 4
Art. 5 - Modalità di costituzione del fondo	pag. 4
Art. 6 - Criteri di riparto del fondo	pag. 4
Art. 7 - Liquidazione degli incentivi	pag. 5
Art. 8 - Entrata in vigore	pag. 5

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE INTERNA.

(art.18 comma 1, Legge 109/94 - art.6, comma 13, Legge 127/97)

Art.1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la ripartizione del fondo per l'erogazione al personale interessato degli incentivi alla progettazione previsti dall'art.18 della Legge 11.02.94, n. 109, così come modificato dall'art.6, comma 13, della Legge 15.05.97, n. 127.

2. Gli incentivi alla progettazione di cui al comma 1 vengono erogati al personale dell'ufficio tecnico che ha direttamente partecipato alla redazione di progetti di opere o lavori pubblici oppure di strumenti urbanistici di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.

3. Per personale dell'ufficio tecnico si intende sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti e dei piani urbanistici, sia quello che ha eseguito le procedure amministrative necessarie all'iter completo dell'opera.

4. Per progettista si intende il dipendente o i dipendenti incaricati della redazione dei progetti e dei piani urbanistici.

Art.2

Norme in materia di progettazione

1. Le fasi progettuali di cui all'art.16 della Legge 109/94 sono prioritariamente affidate al personale dell'ufficio tecnico.

2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art.17, comma 5, della Legge 109/94. Possono essere altresì affidati all'esterno la redazione di progetti la cui particolare complessità o particolarità non trova riscontro tra le professionalità presenti nell'ente.

3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per la progettazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.

Art.3

Affidamento degli incarichi di progettazione

1. In conformità a quanto disposto dal precedente art.2, la giunta, su proposta del dirigente dell'ufficio tecnico, individua annualmente i progetti da affidare al personale dell'ufficio tecnico.

2. Sono annualmente designati il coordinatore unico, nominato ai sensi della Legge 109/94, per i progetti di opere o lavori, ed il responsabile del procedimento, nominato con atto del dirigente competente o della giunta, qualora questi coincida con la persona del dirigente, per il coordinamento dell'attività di redazione degli atti di pianificazione generale.

3. Il conferimento degli incarichi di progettazione al personale è affidato dal dirigente competente, con il coinvolgimento di tutti i dipendenti ritenuti idonei per competenza e capacità professionale.

Art.4

Limitazione all'erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi alla progettazione sono erogati esclusivamente qualora l'attività progettuale sia affidata al personale interno.

2. Qualora la progettazione sia viceversa conferita a professionisti esterni, non è dovuta alcuna incentivazione per l'attività che il personale dell'ufficio tecnico è chiamato istituzionalmente a svolgere per tali progetti.

3. Nel caso in cui, oltre la progettazione interna, si renda necessario conferire a liberi professionisti la redazione di alcune procedure, gli incentivi dovuti saranno calcolati scorporando la quota di opere la cui progettazione è affidata agli esterni.

Art.5

Modalità di costituzione del fondo

1. Il fondo di cui all'art.18, comma 1-bis, della Legge 109/94, è costituito annualmente mediante assegnazione all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa e/o con l'inserimento della spesa nell'ambito del quadro economico di ciascun progetto o lavoro per una somma pari al **2%** dell'importo posto a base di gara, ovvero in ragione del 30% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva. **Le somme di cui sopra si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.**

2. In sede di formazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo la giunta individua, nell'ambito della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici, le opere o i lavori e gli atti di pianificazione che intende affidare alla progettazione del personale dell'ufficio tecnico, tenuto conto di quanto disposto all'art.2 del presente regolamento.

3. Il dirigente competente, definito dalla giunta il quadro della progettazione redatta internamente, calcola secondo i meccanismi di legge l'esatto importo complessivo del fondo da stanziare a bilancio.

4. Le somme occorrenti ai fini della costituzione del fondo sono prelevate sugli stanziamenti annuali riservati a spese di progettazione ai sensi dell'art.16, comma 7, della Legge 109/94.

Art.6

Criteri di riparto del fondo

1. All'inizio di ciascun esercizio il dirigente competente, con proprio atto, individua il personale interessato alla progettazione e, contestualmente, ripartisce il fondo di cui all'art. 5 secondo la quota di spettanze di ciascun singolo progetto, così come individualmente calcolata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 109/94.

2. Le quote di progetto sono ulteriormente ripartite tra i partecipanti alla progettazione tenendo conto dei ruoli, delle professionalità, delle fasi procedurali, nel seguente modo:

- 60% della quota al/i tecnico/i che hanno redatto il progetto;

- 24% della quota al Responsabile del procedimento e direzione lavori;
- 16% della quota alle figure amministrative che gestiscono la procedura relativa all'iter completo dell'opera;

Art.7

Liquidazione degli incentivi

1. Le liquidazioni degli incentivi verranno effettuate per il 50% ad avvenuta approvazione di ogni singolo progetto o atto di pianificazione e per il rimanente 50% all'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, nel rispetto dei criteri di ripartizione di cui all'art.6 del presente regolamento.

2. Il dirigente competente, dopo aver disposto i conteggi di cui all'art.6, trasmette richiesta di liquidazione all'ufficio preposto.

3. In linea di massima, compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, sono versati sulla busta paga del mese successivo.

Art.8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

2. Le disposizioni in esso contenute si applicano per i progetti approvati precedentemente alla sua entrata in vigore per i quali siano state previste le somme necessarie nei relativi quadri economici.

3. Le somme necessarie alla copertura degli oneri a carico dell'Ente e non previste inizialmente nei quadri economici dei progetti, saranno finanziate con i risparmi dovuti ai ribassi d'asta e alle economie realizzate in sede di esecuzione dei lavori.